



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

A.S.P. TERRA DI BRINDISI

“Canonico Nicola Latorre & Canonico Luigi Rossini”

Comunità Educativa - Centro Socio Educativo Diurno – Alloggio Sociale per Adulti in Difficoltà

Residenza Socio Sanitaria Assistenziale - Centro Diurno per Anziani

Codice Fiscale n. 90049900740 & P.IVA n. 02494940741 - 72015 Fasano (BR)

Servizi Certificati e Conformi alla Normativa ISO 9001:2015

ASSOCIATA ASMEL - ARASP PUGLIA & UNEBA

REGISTRO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 11/2025

DELIBERA ORIGINALE

Delibera n. 02/2021 del 26/02/2021 recante <<PO-FESR 2007/2013, Linea 3.2, Azione 3.2.1. Codice MIR FE3.200298_AD.95/2009 (BURP n. 162/2009), Linea B/Pubblici – ASP “Canonico Rossini”, Progetto RSSA. A.D. n. 097 del 21/02/2017, Nota Protocollo Regione Puglia n. AOO_116/Prot. 20/01/2021 – 0000432 recante recupero quote di contributo. Contestazione giudiziale: conferimento incarico legale ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.>>. Udienda del 11/02/2025: presa d’atto.

L’anno duemila venticinque, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 17,00, nella Sala del Consiglio, in Fasano (BR), alla via Nazionale dei Trulli n. 109, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Terra di Brindisi “Canonico Nicola Latorre & Canonico Luigi Rossini”, nelle persone dei seguenti Consiglieri, i quali hanno discusso quanto in oggetto e votato come di seguito:

NDO	CDA	INCARICO	PRESENTE	ASSENTE	VOTO
1	Prof. Avv. Massimo Vinale	PRESIDENTE	P	==	SI
2	Dott. Vito Mileti	VICEPRESIDENTE	P	==	SI
3	Dott. Domenico Martellotta	CONSIGLIERE	P	==	SI
4	Prof. Leonardo Santoro	CONSIGLIERE	P	==	SI
5	Avv. Floriano Vincenzi	CONSIGLIERE	==	A	==

Con l’assistenza del Direttore Generale, dott. Francesco Maria Sabatelli, i Consiglieri presenti, con riferimento all’oggetto, in forma palese, hanno espresso il voto favorevole sopra riportato.



LEGENDA – NDO: numero d’ordine; P: Presente; A: Assente; SI: Favorevole; NO: Contrario; AS: Astenuto; Voto: Palese; VS: Voto Segreto; ==: Spazio Non Utilizzabile.

Sede Legale: via Nazionale dei Trulli n. 109 – FASANO (BR)

Telefax 080/4413131 – Sito internet: www.aspterradibrindisi.it

E-mail: info@aspterradibrindisi.it – PEC: pec@pec.aspterradibrindisi.it

OGGETTO: Delibera n. 02/2021 del 26/02/2021 recante <<PO-FESR 2007/2013, Linea 3.2, Azione 3.2.1. Codice MIR FE3.200298 AD.95/2009 (BURP n. 162/2009), Linea B/Pubblici – ASP “Canonico Rossini”, Progetto RSSA. A.D. n. 097 del 21/02/2017, Nota Protocollo Regione Puglia n. AOO 116/Prot. 20/01/2021 – 0000432 recante recupero quote di contributo. Contestazione giudiziale: conferimento incarico legale ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.>>. Udienza del 11/02/2025: presa d’atto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

1. Che la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 disciplina la costituzione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), le cui attività e servizi, secondo i principi statutari, hanno perseguito i soli scopi istituzionali;
2. Che la Legge 8 novembre 2000, n. 328, ha provveduto a istituire e regolamentare la <<realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali>>;
3. Che il D.Lgs n. 207/2001 ha provveduto a riformare il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), prevedendo la costituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), chiamate, in continuità con le ex IPAB e secondo le finalità statutarie, a garantire servizi alla persona per i soli fini istituzionali;
4. Che la L.R. n. 15/2004 della Regione Puglia, recependo la Legge n. 328/2000 e s.m.i. e il D.Lgs n. 207/2001 e s.m.i., disciplina la costituzione e il funzionamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona, precisando, all’art. 15, che le ASP hanno personalità giuridica di diritto pubblico con finalità socio-assistenziali; non hanno fini di lucro, ma hanno autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, operando con criteri imprenditoriali nell’ambito delle disposizioni della legge e del relativo regolamento attuativo n. 01/2008;
5. Che l’art. 24, comma 3 della richiamata L.R. definisce quali <<attività istituzionali>> non commerciali i servizi socio – assistenziali e/o socio-sanitari che l’A.S.P. eroga per fini statutarie e, dunque, istituzionali;
6. Che l’attività amministrativa perseguita dall’ASP Terra di Brindisi di Fasano (BR) è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, a norma dell’art. 15 della L.R. n. 15/2004 e s.m.i.;
7. Che La L.R. n. 19/2006 della Regione Puglia, modificata dalla L.R. n. 07/2013, prevede che le ASP partecipino, quali soggetti attivi al Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale in cui ciascuna ASP ha sede, tanto da concorrere alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali, nei limiti dei rispettivi ambiti di attività e di gestione e nei limiti di quanto previsto dalla richiamata L.R. n. 07/2013, al comma 3 dell’art. 6;
8. Che con Delibera n. 01/2016 del 08/07/2016 si è formalmente preso atto della Determina Dirigenziale n. 506/2016 del 30/05/2016 della Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Pari Opportunità, Servizio Governance e Terzo Settore, recante la costituzione, ex art. 36 della L.R. n. 15/2004 e s.m.i., dell’ASP Terra di Brindisi “Canonico Nicola Latorre & Canonico Luigi Rossini”, l’insediamento del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e l’adozione del nuovo Statuto;
9. Che con Delibera n. 19/2016 del 24/10/2016 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Terra di Brindisi “Can. Latorre & Can. Rossini”, ex art. 18/bis dello Statuto;

10. Che l'ASP Terra di Brindisi, in continuità con le cessate Aziende "Latorre" e "Rossini", si fa carico di ogni pregressa obbligazione giuridica, attiva e passiva, e di ogni situazione amministrativa, contabile e finanziaria afferente alle due ASP fuse, ex art. 36 L.R. n. 15/2004 e s.m.i.;
11. Che con Delibera n. 98/2018 del 28/12/2018 è stato approvato il Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP Terra di Brindisi;
12. Che con Delibera n. 73/2021 del 27/11/2021 si è preso atto dell'efficacia e vigenza del Regolamento di Contabilità Economica delle ASP, di cui all'art. 24, comma 6 della L.R. n. 15/2004 e s.m.i., giusta DGR n. 1224 del 22/07/2021;
13. Che con Delibera n. 34/2021 del 30/06/2021, ex art. 170, comma 1 del D.LGS 267/2000, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione dell'ASP Terra di Brindisi, per il periodo 2022/2023/2024;
14. Che con Delibera n. 73/2024 del 30/01/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2025, il Bilancio di Previsione Triennale, Esercizi 2025/2026/2027, e la relazione previsionale programmatica;

Premesso altresì:

1. Che in data 09/06/2011, con Delibera n. 29/2011, il CdA dell'ex ASP "Canonico Rossini" ha esperito specifica gara ad evidenza pubblica, al fine di addivenire all'appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione della residenza sociosanitaria per anziani, con annesso centro sociale polivalente e servizio di connettività sociale, entrambe site in Fasano, alla via Gravinella snc;
2. Che in data 24/04/2011, esperite le procedure di gara, l'ex ASP "Canonico Rossini" ha sottoscritto specifico contratto di appalto con l'A.T.I. "COGIT – Costruzioni Generali Italiane S.p.A. (capogruppo e mandataria) e CARPARELLI COSTRUZIONI s.r.l. (mandante);
3. Che l'appalto di cui al comma precedente, così il contratto, ha previsto che il costo delle opere fossero corrisposte, parte in danaro, a stati di avanzamento, e, per la residua parte, mediante alienazione (all'appaltatrice) di un terreno di proprietà dell'ente appaltante, meglio individuato negli atti di gara e valutato, sia nel bando che in contratto;
4. Che l'ATI appaltatrice, quando già le opere risultavano essere realizzate e pagate (per la parte in danaro) quasi per intero, ha rifiutato la ripresa dei lavori, nel frattempo legittimamente sospesi per la esecuzione di opere infrastrutturali (cabina elettrica e tronco pubblico idrico-fognario), e ha notificato, all'ex ASP "Canonico Rossini", l'atto di citazione del 30/03/2015, sostenendo pretese – tutte contrastate in giudizio, di annullamento e/o risoluzione del contratto, sull'assunto che il valore dei beni da trasferire in pagamento, di parte del prezzo di appalto, non corrisponderebbe (anche per sopravvenuti vincoli del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) a quello pattuito. In particolare, parte attrice assume di avere scoperto, a seguito di sopravvenute modifiche della disciplina urbanistica e di nuovi vincoli imposti dalla Regione Puglia, che il valore del terreno da trasferire in suo favore, a parziale soddisfo del prezzo di appalto, non avrebbe le caratteristiche indicate nella relazione di stima di cui al bando di gara;
5. Che la difesa di codesta Azienda, giusta Delibera dell'ex ASP "Canonico Rossini" n. 12/2015, n. 22/2015 e n. 24/2015, è incentrata sulla circostanza che la stima a fondamento degli atti di gara, per un verso, è stata confortata dal parere della competente Agenzia del Territorio e, per altro verso, è stata posta a disposizione dei partecipanti alla gara (e quindi anche dell'ATI risultata aggiudicataria). Quest'ultima ha formulato la propria offerta, previa verifica e valutazione anche del valore e della utilizzabilità del bene offerto, quale pagamento parziale del prezzo dell'appalto, tenuto conto anche e soprattutto delle capacità imprenditoriali e della lunga esperienza nel settore (anche in ambito locale) dell'aggiudicataria e delle imprese che la compongono;

6. Che con atto di citazione, notificato all'ASP Terra di Brindisi in data 20/03/2018, l'ATI COGIT SPA - Carparelli Costruzioni SRL ha richiesto al Tribunale di Brindisi di condannare l'ASP Terra di Brindisi al risarcimento di € 1.710.668,59 oltre IVA e oneri, a motivo delle riserve formulate nel richiamato atto di citazione e del valore del terreno da permutare. In merito, con provvedimento n. 34/2018 del 16/04/2018, l'ASP Terra di Brindisi ha deliberato di resistere nel giudizio intentato dall'ATI COGIT SPA - Carparelli Costruzioni SRL, ponendo specifica domanda riconvenzionale per i danni subiti dall'ex ASP "Canonico Rossini", oggi ASP Terra di Brindisi, e segnatamente:
- a) l'illegittima e prolungata detenzione dell'immobile destinato a Residenza Socio – Sanitaria Assistenziale (RSSA) e Centro Diurno per Anziani (CDPA);
 - b) la ritardata consegna dell'immobile destinato a RSSA e CDPA, nonostante specifica Ordinanza del Tribunale di Brindisi;
 - c) il mancato guadagno per l'ASP, derivante dall'impossibilità di gestire la RSSA e il CDPA;
 - d) l'impossibilità di poter partecipare, nei tempi previsti, al bando ASL relativo all'assegnazione dei posti letto in convenzione, per il servizio di RSSA/RSA;
 - e) la mancata liquidazione del saldo PO-FESR in favore dell'ex ASP "Canonico Rossini" da parte della Regione Puglia;
 - f) il ricalcolo della percentuale di finanziamento PO-FESR da parte della Regione Puglia, a causa della parziale rendicontazione effettuata dall'ex ASP "Canonico Rossini", quale conseguenza della negata accettazione, da parte dell'ATI COGIT SPA - Carparelli Costruzioni SRL, della permuta del terreno edificabile, prevista nel menzionato contratto speciale d'appalto, sottoscritto dalla ditta appaltatrice;

Considerato:

1. Che per l'effetto di quanto riportato al precedente comma 6, lett. f), ovvero la tardata e parziale rendicontazione del finanziamento pubblico ricevuto ab origine dell'ex ASP "Canonico Rossini", con conseguente mancata liquidazione, da parte della Regione Puglia, del saldo del 5% sullo stanziamento complessivo assegnato all'ASP "Canonico Rossini", ha comportato il ricalcolo della percentuale di finanziamento del PO-FESR riconosciuto, sempre da parte della Regione Puglia, con successiva richiesta di restituzione di euro 526.041,96, giusta D.D. della Regione Puglia n. 097 del 21/02/2017;
2. Che l'A.D. n. 097 del 21/02/2017, pur <<considerando il buon esito dell'intervento ammesso a finanziamento>>, in uno col <<riconoscimento dei costi rimodulati e ammessi a fronte di rendicontazione della spesa>> in € 2.110.710,84, ha tuttavia disposto di determinare l'importo definitivo concesso a titolo di contributo regionale per il progetto "RSSA etc." in € 1.507.047,54 e non già in € 2.140.567,82, rilevando <<economie di spesa derivanti dalla realizzazione del progetto (...)>> per € 633.520,46, al netto del saldo del 5%; tanto da diffidare l'ASP Terra di Brindisi a restituire la somma di € 526.491,96;
3. Che per cause non ascrivibili all'ASP Terra di Brindisi, la richiesta di restituzione della somma di € 526.491,96, quale effetto di una non sussistente rimodulazione del totale dei costi dell'investimento, deve ritenersi, quanta meno, sospesa. E', infatti, necessario attendere l'esito definitivo del contenzioso di cui in narrativa. Tale circostanza, comporterà, in ogni caso, il riconoscimento del fatto che le opere sono state per intero realizzate, nel rispetto delle previsioni di finanziamento, e, dunque, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste a carico del soggetto beneficiario;
4. Che la differenza tra gli investimenti previsti e quelli rendicontati dipende, in fatto e in diritto, dalla circostanza che, come contemplato dal bando di gara e dal susseguente contratto d'appalto integrato, stipulato tra le parti, l'ammontare dei lavori e forniture corrispondenti all'importo di €

974.646,00 devono essere pagati a mezzo del trasferimento di un terreno edificabile, avente pari valore ossia € 974.646,00, valore corrispondente al cofinanziamento del soggetto beneficiario ASP "Canonico Rossini";

Considerato inoltre:

1. Che con nota protocollo n. 144/2016/U/31/10/2016, trasmessa a mezzo PEC in data 03/11/2016, in data antecedente alla menzionata D.R. n. 098/2017 del 21/02/2017, l'ASP Terra di Brindisi, nel richiedere il trasferimento della linea di finanziamento, ha formulato richiesta di chiarimenti ai preposti Uffici della Regione Puglia in ordine ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, senza ottenere riscontro alcuno;
2. Che con nota protocollo n. 305/2016/U/30/12/2016 è stato, inoltre, comunicato ai preposti Uffici della Regione Puglia la <<chiusura investimento e rendicontazione entro il 31/12/2016>> per complessivi € 2.110.710,84, al netto dei lavori e forniture corrispondenti all'importo di € 974.646,00, da pagare a mezzo del trasferimento del terreno edificabile avente pari valore, ma oggetto di contenzioso, come da atto di citazione della Ditta Appaltatrice del 30/03/2015 e del 20/03/2018;

Osservato:

1. Che con Atto Dirigenziale n. 097/2017 del 21/02/2017, di cui sopra, la Regione Puglia ha formalmente richiesto all'ASP Terra di Brindisi <<la restituzione della somma di € 526.491,96>>, classificandola come <<economie di spesa>>;
2. Che con nota protocollo n. 369/2017/U/18/05/2017, trasmessa a mezzo PEC in pari data, il Presidente dell'ASP Terra di Brindisi, in riscontro alla richiesta di cui al precedente comma 1, ha osservato quanto segue, senza ottenere controdeduzioni:
 - a) *Per cause non ascrivibili all'ASP Terra di Brindisi, la richiesta di restituzione della somma di € 526.491,96, quale effetto di una non sussistente rimodulazione del totale dei costi dell'investimento, nei fatti pari a quelli preventivati, deve ritenersi, quanta meno, sospesa.*
 - b) *E', infatti, necessario attendere l'esito definitivo del contenzioso citato. Tale circostanza, comporterà, in ogni caso, il riconoscimento del fatto che le opere sono state per intero realizzate, nel rispetto delle previsioni di finanziamento, e, dunque, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste a carico del soggetto beneficiario;*
3. Che con Nota Protocollo Regione Puglia n. AOO_116/Prot. 20/01/2021 – 0000432, trasmessa a mezzo PEC all'ASP Terra di Brindisi in data 02/12/2020, è stato reiterato l'Atto Dirigenziale n. 097/2017 del 21/02/2017 e comunicata la <<revoca e restituzione del contributo>> già erogato all'ASP "Canonico Rossini", quale importo liquidato <<a titolo di maggiori somme erogate (...), preannunciando (...), in caso di ulteriore inadempimento, l'avvio della procedura di recupero coatto delle somme (...)>>;
4. Che con Nota Protocollo n. 1306/2020/U/11/12/2020, trasmessa a mezzo PEC in pari data ai preposti Uffici della Regione Puglia, il Presidente dell'ASP Terra di Brindisi ha ulteriormente osservato quanto segue, senza ottenere controdeduzioni nemmeno in tale terza circostanza:
 - I. *I lavori previsti, e realizzati effettivamente alla data odierna ed afferenti l'investimento oggetto della vs richiesta, ammontano ad € 2.998.067,12;*
 - II. *Gli investimenti rendicontati dall'ex ASP "Canonico Rossini", oggi ASP Terra di Brindisi (giusta Delibera n. 01/2016 del 08/07/2016), ammontano ad € 2.110.710,84, come da importi delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice e da altri fornitori incaricati. Ogni*

importo dovuto dalla Committente è stato effettivamente saldato, come riscontrabile dalla piattaforma MIRWEB alla data del 30 dicembre 2016, giusta comunicazione del 30/12/2016, recante prot. n. 305/2016/U/30/12/2016;

- III. *La differenza tra gli investimenti previsti e quelli rendicontati dipende dalla circostanza che, come contemplato dal bando di gara e dal susseguente contratto d'appalto integrato, stipulato tra le parti, l'ammontare dei lavori e forniture corrispondenti all'importo di € 974.646,00 devono essere pagati a mezzo del trasferimento di un terreno edificabile, avente pari valore ossia € 974.646,00. Tanto è stato contrattualmente accettato dalle parti e risulta corrispondente al cofinanziamento del soggetto beneficiario;*
 - IV. *A fronte della effettiva ed attuale realizzazione dell'intero investimento, come tra l'altro certificato dal collaudo tecnico amministrativo, il predetto pagamento a saldo, a mezzo del trasferimento del terreno edificabile, non è ancora stato effettuato, poiché in data 31/03/2015 è stato notificato all'ex ASP "Canonico Rossini", oggi ASP Terra di Brindisi, specifico atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Brindisi, da parte dell'attrice ATI COGIT S.P.A. - CARPARELLI COSTRUZIONI S.R.L.. Parte attrice chiede, tra l'altro, l'annullamento del citato contratto d'appalto integrato, sottoscritto in data 24/04/2012, e la conseguente condanna della convenuta ASP al pagamento della somma di € 974.646,00, invece del pattuito trasferimento dei beni immobili;*
 - V. *La rappresentata situazione, alla data odierna, risulta invariata, in quanto il contenzioso con l'ATI appaltatrice è tuttora in corso; determinando, ancora oggi, l'impossibilità, per la scrivente ASP, di poter documentare, con fatture, il programma finanziario ed economico dell'appalto in narrativa, con conseguente rendicontazione definitiva. Ciò previo trasferimento del terreno edificabile, oggetto di permuta contrattuale, in favore della menzionata ditta appaltatrice;*
 - VI. *Peraltro, la richiamata controversia, è stata ampiamente dettagliata all'Ufficio in indirizzo, a mezzo nota protocollo n. 51/U/2016 del 10/09/2016, a firma del RUP, dott. Vito Ventrella, e dell'assistente al RUP, ing. Giuseppe Caramia;*
 - VII. *Pertanto, per cause non ascrivibili all'ASP Terra di Brindisi, la reiterata richiesta di restituzione della somma di € 526.491,96, quale effetto di una non sussistente rimodulazione del totale dei costi dell'investimento, nei fatti pari a quelli preventivati, deve ritenersi, quanta meno, sospesa. E', infatti, necessario attendere l'esito definitivo del contenzioso citato. Tale circostanza, comporterà, in ogni caso, il riconoscimento del fatto che le opere sono state per intero realizzate, nel rispetto delle previsioni di finanziamento, e, dunque, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste a carico del soggetto beneficiario;*
5. Che con Nota Protocollo n. AOO_116/PROT 20/01/2021 – 0000432, il Servizio “Debito Rendicontazione e Bilancio Consolidato” della Regione Puglia, Struttura Provinciale Brindisi – Lecce, ha formalmente invitato l'Ufficio Contenzioso <<ad attivare la procedura per il recupero forzoso della somma richiesta>>, trasmettendo tale richiesta all'ASP Terra di Brindisi, per mera conoscenza;

Ritenuto:

1. Che si è reso necessario, urgente e inderogabile provvedere all'accertamento negativo dell'obbligo richiesto dalla Regione Puglia nei confronti dell'ASP Terra di Brindisi, contestando, in sede giudiziale, la richiesta di restituzione delle somme, quali quote di contributo “PO-FESR 2007/2013, Linea 3.2, Azione 3.2.1. Codice MIR FE3.200298_AD.95/2009 (BURP n. 162/2009), Linea B/Pubblici –

ASP "Canonico Rossini", Progetto RSSA. A.D. n. 097 del 21/02/2017", impropriamente classificate <<economie di spesa derivanti dalla realizzazione del progetto (...)>> per € 633.520,46, al netto del saldo del 5% (€ 526.491,96);

2. Che ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., intuito persona, si è affidato specifico incarico ad un Avvocato di fiducia dell'Ente, al fine di assistere, rappresentare e difendere l'ASP in sede giudiziale ed extragiudiziale, riconoscendo idoneo mandato, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di porre in essere tutte le azioni giudiziarie e non, compreso anche eventuali azioni d'urgenza e/o cautelari che si dovessero rendere indispensabili nei confronti della Regione Puglia, segnatamente all'Avv. Sabina Ornella di Lecce, con studio a Bari in Piazza Diaz n. 11, al fine di:

- provvedere all'accertamento negativo dell'obbligo richiesto dalla Regione Puglia nei confronti dell'ASP Terra di Brindisi, contestando, in sede giudiziale, la richiesta di restituzione delle somme, quale quote di contributo "PO-FESR 2007/2013, Linea 3.2, Azione 3.2.1. Codice MIR FE3.200298_AD.95/2009 (BURP n. 162/2009), Linea B/Pubblici – ASP "Canonico Rossini", Progetto RSSA. A.D. n. 097 del 21/02/2017", impropriamente classificate <<economie di spesa derivanti dalla realizzazione del progetto (...)>> per € 633.520,46, al netto del saldo del 5% (€ 526.491,96);

Osservato inoltre:

1. Che in data 11/02/2025 si è tenuta formale udienza per la trattazione del caso di cui in narrativa;
2. Che il Giudice ha rinviato l'udienza al 5 novembre 2025, come da verbale allegato sotto la lettera a), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto:

1. Il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
2. La L.R. n. 15/2004 e s.m.i.;
3. Il R.R. n. 01/2008 e s.m.i.;
4. La L.R. n. 19/2006 e s.m.i.;
5. Il R.R. n. 04/2007 e s.m.i.;
6. Il vigente Statuto;
7. Il Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
8. La Delibera n. 163/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Preso Atto:

1. Del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Tecnico Amministrativo dell'ASP Terra di Brindisi, ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, allegato alla presente Delibera per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B1);
2. Del nulla osta espresso dal Direttore Generale dell'ASP Terra di Brindisi, ex art. 12 del Regolamento di Organizzazione e Contabilità, approvato con Delibera n. 99/2018, ex art. 35 della L.R. n. 15/2004 e s.m.i., e allegato alla presente Delibera, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B2);

DELIBERA

1. Le premesse e le considerazioni sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo di Delibera;
2. Di prendere atto dell'udienza del 11/02/2025 e delle motivazioni che hanno indotto il Giudice a rinviare l'udienza al 05/11/2025, per i cui dettagli si rinvia all'allegato a);
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
4. Di riconoscere al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.



TRIBUNALE DI BARI

II SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti di causa,

considerata l'istanza di sospensione reiterata nelle ultime note depositate da parte attrice, rilevato che sulla stessa aveva già provveduto il precedente istruttore con ordinanza del 29.04.2022; considerato che non sono stati adottati elementi nuovi che consentano una rivalutazione della decisione precedentemente assunta;

ritenuto, peraltro, che non vi sarebbe alcun interesse posto che la determina dirigenziale di cui si chiede la disapplicazione non è dotata di efficacia esecutiva (viene, infatti, diffidato l'avvio di una procedura esecutiva, demandandola al Servizio Contenzioso Amministrativo, di cui, però, non vi è prova);

ritenuta la causa matura per la decisione,

p.q.m.

rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2025.

Si comunichi.

Bari, 11/02/2025

IL GIUDICE
Laura Vincenza Amato



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

A.S.P. TERRA DI BRINDISI

"Canonico Nicola Latorre & Canonico Luigi Rossini"

Comunità Educativa - Centro Socio Educativo Diurno – Alloggio Sociale per Adulti in Difficoltà
Residenza Socio Sanitaria Assistenziale - Centro Diurno per Anziani
Codice Fiscale n. 90049900740 – 72015 Fasano (BR)

Allegato B) alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2025 del 27/02/2025.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

Delibera n. 02/2021 del 26/02/2021 recante <<PO-FESR 2007/2013, Linea 3.2, Azione 3.2.1. Codice MIR FE3.200298_AD.95/2009 (BURP n. 162/2009), Linea B/Pubblici – ASP "Canonico Rossini", Progetto RSSA. A.D. n. 097 del 21/02/2017, Nota Protocollo Regione Puglia n. AOO_116/Prot. 20/01/2021 – 0000432 recante recupero quote di contributo. Contestazione giudiziale: conferimento incarico legale ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.>>. Udiienza del 11/02/2025: presa d'atto.

B1) - Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, sulla citata proposta di deliberazione.

Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

F.to Dott. Vito Ventrella
DIRETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

Fasano, 27/02/2025

Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

F.to Dott. Vito Ventrella
DIRETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO






Fasano, 27/02/2025

B2) - Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP TERRA DI BRINDISI e visto l'art. 35 della L.R. n. 15/2004 e s.m.i., il Direttore Generale esprime **PARERE DI LEGIMITTIMITA' AMMINISTRATIVA** e **NULLA** ha da osservare circa la proposta di deliberazione, in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Fasano, 27/02/2025

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Francesco Maria SABATELLI

Così deciso e confermato, previa lettura, la presente Delibera viene sottoscritta dal Presidente, dal Direttore Generale e dai Consiglieri di Amministrazione dell'ASP Terra di Brindisi "Can. Latorre & Can. Rossini":

IL PRESIDENTE	Prof. Avv. Massimo Vinale	
IL VICEPRESIDENTE	Dott. Vito Mileti	
IL CONSIGLIERE	Dott. Domenico Martellotta	
IL CONSIGLIERE	Prof. Leonardo Santoro	
IL CONSIGLIERE	Avv. Floriano Vincenzi	ASSENTE
IL DIRETTORE GENERALE	Dott. Francesco Maria Sabatelli	
IL DIRETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	Dott. Vito Ventrella	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale attesta che il presente Deliberato è affisso all'Albo Pretorio dell'A.S.P. Terra di Brindisi "Can. Latorre & Can. Rossini", per giorni quindici:

dal 27 FEB. 2025

al 14 MAR. 2025

Fasano (BR), 27 FEB. 2025

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Maria Sabatelli


SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Fasano (BR), li 27 FEB. 2025

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Maria Sabatelli
